

Norme in materia di macchine agricole: raggiunta importante tappa intermedia

A fine 2009, dopo un lungo processo compiutosi a livello nazionale, si è concluso un importante capitolo dell'attività svolta dalla KAN negli ultimi anni: l'esame delle norme in materia di macchine agricole. Per costruttori ed esperti impegnati nel settore della prevenzione sul lavoro non è stato facile accettare le argomentazioni della rispettiva controparte. Alla fine hanno però convenuto con atteggiamento costruttivo circa il fatto che l'obiettivo comune consiste nell'elaborazione di norme in materia di macchine agricole che tengano presenti sia i requisiti di sicurezza della Direttiva macchine, sia le esigenze pratiche che emergono sul piano della tecnica agricola. Con la conclusione del processo di esame svoltosi a livello nazionale si è però creato solo il presupposto necessario affinché si possa intraprendere il lungo percorso di revisione delle norme. Si tratta ora di far sì che le soluzioni elaborate confluiscono anche nella normazione europea e internazionale. L'obiettivo deve essere quello di creare delle norme armonizzate in materia di macchine agricole che concretizzino tutti i requisiti rilevanti della Direttiva macchine e che, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, diano luogo alla presunzione di conformità. Ciò gioverebbe a tutti: ai costruttori come alla prevenzione sul lavoro, ma soprattutto ai veri interessati, ossia utenti ed utilizzatori di questi complessi macchinari.

Dipl.- Ing. Norbert Breutmann

Presidente della KAN

Associazione federale delle organizzazioni tedesche dei datori di lavoro



INDICE

SPECIALE

- 2 Norme relative alla sicurezza delle macchine: prosecuzione ininterrotta dei lavori anche dopo l'adeguamento alla nuova direttiva
- 3 Macchine agricole: traguardo in vista?
- 4 Attenzione: presunzione di conformità!

TEMI

- 5 Requisiti di misura nelle norme di prodotti
- 6 Guida CEN alla normazione nel settore dei servizi: utile per la prevenzione sul lavoro?
- 7 Partner della KAN: l'Istituto di scienze applicate del lavoro

IN BREVE

Direttiva macchine nuova, guida nuova
Progetto «Gesunde Arbeit» presta sostegno alle PMI
In vigore il Trattato di Lisbona

EVENTI

Sicurezza delle macchine

Il 29 dicembre 2009 è entrata in vigore la nuova Direttiva macchine 2006/42/CE. Data la mancanza di tempo, tuttavia, ad oggi molte norme sono state solo formalmente adeguate in funzione di tale direttiva. Dovrà ora seguire una revisione sul piano dei contenuti. In questa edizione del KANBrief illustreremo, sulla base di vari esempi, a quali aspetti di questo processo è bene rivolgere particolare attenzione.

Norme relative alla sicurezza delle macchine: prosecuzione ininterrotta dei lavori anche dopo l'adeguamento alla nuova direttiva

La sicurezza delle macchine è fra i principali compiti della prevenzione sul lavoro e occupa un posto di rilievo anche nel campo della normazione. Di recente si è posta l'esigenza di adeguare il patrimonio normativo alla nuova Direttiva macchine. La KAN ha intervistato Christoph Preuße – presidente dei comitati tecnici CEN/TC 114 e ISO/TC 199 «Safety of machinery» – circa gli sviluppi in corso.



Christoph Preuße

Ente assicurativo industriale per gli infortuni sul lavoro del settore metallurgico Nord Sud

Signor Preuße, come giudica il processo di adeguamento delle norme relative alla sicurezza dei macchinari alla nuova Direttiva macchine? Quali sono a suo parere i compiti che prossimamente attendono i gruppi di normazione?

Grazie all'impegno delle parti interessate l'assai complessa opera di adeguamento di ca. 750 norme in materia di sicurezza si è svolta in modo rapido ed efficace. L'adeguamento è stato di natura perlopiù formale. Non erano previsti emendamenti sostanziali dei contenuti. Cionondimeno emerge ora la necessità di modificare anche i contenuti di diverse norme in funzione della nuova Direttiva macchine.

L'importante è che si conservi un patrimonio normativo orientato alla pratica e lo si sottoponga a continui miglioramenti. In una fase di valutazione si dovranno trarre delle conclusioni sulla scorta dell'esperienza maturata con l'applicazione delle norme. Si cercherà in primis di chiarire, p. es., come se la cavi il progettista con i nessi esistenti fra le varie norme, oppure quanto impegno debba investire il costruttore di macchine nello studio delle norme in materia di sicurezza per mantenere il passo.

Questa strategia è già stata applicata alla norma di base in materia di sicurezza ISO 12100, attualmente allo stadio di bozza. Alla fusione – a livello puramente redazionale – delle tre norme di base in materia di sicurezza già esistenti (ISO 12100, parti 1 e 2 «Concetti fondamentali, principi generali di progettazione» e ISO 14121 «Valutazione del rischio») in un unico documento seguirà, prima che si discutano altre modifiche di carattere tecnico, una fase di valutazione.

Cosa si aspetta dalla futura intensificazione della collaborazione con i gruppi CEN e ISO addetti alla normazione in campo ergonomico?

Fra i temi della sicurezza delle macchine e dell'ergonomia vi è uno stretto legame. Sulla scia delle modifiche apportate alla Direttiva macchine si è però palesata la forte necessità di informazioni circa questo nesso. In passato i due temi venivano considerati separatamente. Attraverso i lavori attualmente in corso a livello europeo e internazionale e grazie anche all'iniziativa dell'Istituto sindacale europeo ETUI e della KAN

i due ambiti vanno pian piano compenetrandosi. A tal proposito sono però necessari ulteriori sforzi congiunti da parte dei gruppi di normazione.

Un'importante base è stata gettata con la liaison fra i comitati ergonomia e macchine CEN/TC 122 e CEN/TC 114 nonché ISO/TC 159 e ISO/TC 199. È ora in corso di elaborazione un cosiddetto «documento ponte» volto ad aiutare i progettisti di macchine ad attuare i requisiti ergonomici. Con ciò si intende far sì che questi riscuotano un maggior consenso. Praticabile a costo ridotto già in fase di progettazione, l'ideazione del prodotto secondo i principi dell'ergonomia è ciò che rende possibile l'impiego agevole della macchina e getta le basi per un lavoro in sicurezza. Essa consente inoltre di prevenire fin dall'inizio eventuali manipolazioni.

Cosa ne pensa della proroga della presunzione di conformità della EN 954-1¹?

Motivata a livello politico con considerazioni di natura economica comprensibili ma decisamente miopi, questa decisione finirà a mio parere per indebolire la normazione e il settore meccanico europei.

Prorogare la presunzione di conformità della EN 954-1 era superfluo. La successiva EN ISO 13849-1, infatti, include già la norma precedente e descrive dei metodi per definire delle soluzioni in caso di problemi. Se vista tenendo conto del suo pendant in ambito elettrotecnico – la EN IEC 62061 – la EN 954-1 rivela inoltre delle carenze relativamente allo stato dell'arte. Con la proroga della presunzione di conformità della EN 954-1 si è inteso guadagnare del tempo a beneficio delle imprese che hanno tardato ad occuparsi della successiva norma EN ISO 13849-1 che descrive lo stato dell'arte. Come si constata fin d'ora, per il settore meccanico internazionale questa decisione è del tutto irrilevante: un'impresa che intenda vendere al di fuori dell'Europa macchinari dotati di sistemi di controllo verrà infatti giudicata sulla scorta della norma internazionale successiva.

Le imprese del settore meccanico dovrebbero cogliere l'occasione e applicare la norma successiva al più presto, già prima della scadenza dei due anni di proroga: una decisione saggia nell'ottica degli interessi personali come della sicurezza.

¹ EN 954-1: «Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione»

Macchine agricole: traguardo in vista?

A fine 2009 la Germania ha presentato all'ISO una proposta di norma per la revisione della EN ISO 4254-1 «Macchine agricole – Sicurezza – Parte 1: Requisiti generali»: l'inizio di una serie di revisioni delle norme in materia di macchine agricole che, innescata dal KAN Report 41 «Sicherheit von Landmaschinen» (sicurezza delle macchine agricole), dovrà ora essere progressivamente attuata. Gli sforzi del settore della prevenzione sul lavoro non sono stati dunque vani.

Alle discussioni del consiglio consultivo e dei comitati tecnici del Gruppo di normazione tecnica agricola (NLA) tenutesi nel 2008/2009 hanno partecipato dagli otto ai dieci esperti di prevenzione sul lavoro. Prima delle sedute dei comitati costoro hanno provveduto a coordinarsi, così da esprimere per il settore della prevenzione sul lavoro una posizione unanime. È soprattutto merito dell'impegno attivamente profuso dagli esponenti del settore della prevenzione sul lavoro facenti capo ad autorità, enti assicurativi industriali per gli infortuni sul lavoro e parti sociali se vi sono ora proposte concrete per la revisione delle norme in materia di tecnica agricola.

Stato di avanzamento delle consultazioni a livello nazionale

Per la maggioranza dei punti discussi in seno ai comitati dell'NLA è stato raggiunto un consenso. Ciò vale anche per temi generici a lungo controversi quali, p. es., la protezione contro il contatto intenzionale/accidentale e da parti deputate alla trasmissione di potenza nonché il movimento per inerzia di parti/utensili. In ordine a due aspetti che non è stato possibile chiarire durante il processo di esame vero e proprio sono state definite delle possibili soluzioni:

- **Visuale**

Un gruppo di progetto ha elaborato un documento per la valutazione e l'esame dei campi di visibilità delle macchine automotrici. Tale documento verrà presentato all'ISO a titolo di proposta di norma. Dal punto di vista della prevenzione sul lavoro manca ora un documento analogo per le macchine trainate e a rimorchio. L'impresa si prospetta assai più ardua poiché entra in gioco l'accoppiamento alla trattrice.

- **Forze sul comando**

Da una prima stima dell'Università di Darmstadt è emerso che le forze sul comando indicate nelle norme in materia di macchine agricole sono eccessive. Un programma ispettivo dovrà gettar luce su questo aspetto.

Circa l'aspetto dell'«arresto d'emergenza» nelle macchine agricole finora non è stato possibile trovare una soluzione. Il tema rimane in discussione tra costruttori, utilizzatori ed esponenti del settore della prevenzione sul lavoro.

Cosa succede sulla scena europea/internazionale?

Task force ADCO «Agricultural machinery»

A fine 2009 l'ADCO – un gruppo di rappresentanti delle autorità di sorveglianza del mercato europee – ha istituito una task force volta a sostenere, a livello europeo/internazionale, la normazione in materia di macchine agricole tenendo presenti le proposte e i principi formulati nel Memorandum di Cracovia. Alla prima seduta hanno partecipato 13 rappresentanti provenienti da sette Paesi (D, F, FIN, I, IRL, NL, UK) ed esponenti di ETUI e KAN.

Agri Project ETUI

Traendo spunto dallo studio della KAN l'Istituto sindacale europeo ETUI ha svolto un progetto teso a rilevare esperienze e aspettative degli utilizzatori partendo dall'esempio delle mietitrebbiatrici. I risultati del sondaggio dovranno confluire nella normazione in materia di mietitrebbiatrici. Al progetto hanno partecipato Danimarca, Germania, Italia, Svezia e Regno Unito.

EUROSHNET

All'indirizzo [HYPERLINK „http://www.euroshnet.eu“](http://www.euroshnet.eu) www.euroshnet.eu la rete di esperti europei di prevenzione sul lavoro propone un sottoforum del forum «Machinery» intitolato «Agricultural machinery». In questa sede vengono discussi gli sviluppi in corso sul piano della normazione e gli esperti possono concertare una posizione comune da fare successivamente confluire nell'attività di normazione.

Sguardo al futuro

Le consultazioni svoltesi a livello nazionale costituiscono un primo importante passo. Alcuni temi generici (visuale, arresto d'emergenza, forze sul comando) non sono ancora stati oggetto di discussioni conclusive neanche sul piano nazionale. Sono previste – inizialmente a livello nazionale – altre discussioni circa la formulazione delle norme di prodotti. Un'importanza decisiva rispetto alla futura attività di normazione spetta alla sfera europea/internazionale. Per attuare anche qui con successo quanto già ottenuto a livello nazionale occorrerà intraprendere ulteriori sforzi.

Rita Schlüter
schlueter@kan.de



Attenzione: presunzione di conformità!

Gli utilizzatori delle norme armonizzate dovrebbero sapere con esattezza quali dei requisiti delle direttive di riferimento siano in esse concretizzati e quali no¹. Chi fa affidamento solo sulla parte normativa delle norme armonizzate credendo di tener così presenti tutti i requisiti delle direttive si muove su un terreno insidioso. È perciò consigliabile verificare con cura in che misura sia effettivamente data la presunzione di conformità.



In ultima analisi la presunzione di conformità² altro non è se non un'**inversione dell'onere della prova**. Ciò significa che un prodotto conforme a norma può essere contestato – p. es. dalle autorità di sorveglianza del mercato – solo ove la violazione dei requisiti della direttiva di riferimento da parte del costruttore venga concretamente provata, il che, in alcuni casi specifici, è senz'altro possibile. La presunzione di conformità vale inoltre **esclusivamente** per quei requisiti delle direttive effettivamente coperti da norme armonizzate i cui titoli sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Ruolo dell'allegato Z

Le norme armonizzate che concretizzano delle direttive nel settore del mercato interno devono comprendere degli allegati informativi Z (ovvero ZZ nel caso del CENELEC) dai quali emerga chiaramente quali dei requisiti essenziali delle direttive di riferimento siano trattati nelle norme medesime. Secondo la Commissione Europea, nel caso delle norme pubblicate dal CEN detti allegati dovrebbero consistere **preferibilmente in tabelle dettagliate** indicanti in quali sezioni della norma siano concretizzati dei requisiti della direttiva di riferimento e quali siano questi ultimi. Nei casi in cui – per mancanza delle necessarie conoscenze ovvero di un consenso – in una norma non possano essere trattati tutti i requisiti rilevanti occorre specificare **inequivocabilmente** quali requisiti essenziali siano coperti e quali no.

Su richiesta della Commissione gli organismi europei di normazione si sono pertanto autoimposti delle **chiare regole** valevoli per l'intero settore interessato dal Nuovo Approccio³. Dette regole sono state quindi confermate dalla Commissione Europea tramite lettere ufficiali al CEN e al CENELEC nonché dagli Stati membri in seno al comitato 98/34/CE⁴.

Macchine: particolarità

Per le norme facenti capo alla Direttiva macchine vale inoltre la **guida CEN 414**⁵. Ai punti 5.3 e 6.4.2.2 quest'ultima stabilisce che l'indicazione – per l'utilizzatore così importante – dei requisiti della direttiva trattati e non all'interno della norma debba essere riportata in modo inequivocabile anche nel **campo di applicazione**. Data la ristrettezza dei tempi ad oggi molte norme han-

no potuto essere adeguate alla nuova Direttiva macchine 2006/42/CE solo formalmente. Anche per questo nell'allegato Z di alcune norme, i cui titoli sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE in relazione alla nuova Direttiva macchine, viene fatto presente che parte considerevole dei requisiti essenziali non è coperta. Ne consegue che l'applicazione di queste norme dà luogo alla presunzione di conformità solo in misura molto limitata, ragion per cui il costruttore deve anche poter dimostrare in che modo soddisfa i suddetti requisiti della direttiva.

Sono purtroppo rarissimi i casi in cui agli utilizzatori di tali norme queste lacune vengono fatte presenti anche nel campo di applicazione, in linea con quanto previsto dalla guida CEN 414. È dunque da temersi che molti non siano affatto al corrente di questo deficit. Poiché le macchine prodotte unicamente secondo queste norme potrebbero presentare delle carenze di sicurezza occorre che a questa situazione venga al più presto posto rimedio.

Conseguenze

Per gli utilizzatori dovrebbe essere assolutamente chiaro se una norma copre effettivamente tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute del caso. Gli **organismi di normazione** dovrebbero dunque attenersi tassativamente alle regole innanzi citate. E ove possibile i comitati di normazione dovrebbero sempre fare in modo che le norme armonizzate tengano presenti tutti i requisiti della direttiva di riferimento rilevanti rispetto al prodotto considerato.

Gli **utilizzatori** delle norme non dovrebbero fare affidamento sulla sola pubblicazione dei titoli sulla Gazzetta Ufficiale e dovrebbero sempre esaminare tutte le informazioni disponibili in ordine alla completezza delle norme. Andrebbe altresì eseguita una valutazione del rischio in linea con le direttive del caso. E non solo perché richiesto, ma anche per evitare spiacevoli sorprese.

Corado Mattiuzzo
mattiuzzo@kan.de

¹ Cfr. KANBrief 1/2008 «Come sapere se una norma dà luogo alla presunzione di conformità?»

² Cfr. capitolo 4 della [Blue Guide](#) e [KANBrief 1/2005](#)

³ CEN: Risoluzione CEN/BT 2/2003 per il documento CEN BT N 6739; CENELEC: risoluzione BT del marzo 2004 per il documento CLC(DG)1010 Rev

⁴ Comitato 98/34/CE doc. 35/2004

⁵ CEN Guide 414:2004 „Safety of machinery – Rules for the drafting and presentation of safety standards“

Requisiti di misura nelle norme di prodotti

Chi molto misura, male misura. La misura di grandezze fisiche porta a risultati fra loro sempre diversi. In uno studio¹ promosso dalla KAN si è perciò cercato di stabilire fino a che punto le bozze di norme e le norme armonizzate riguardanti le direttive macchine e DPI contengano requisiti rilevanti in termini di sicurezza descritti mediante valori misurati e se, ove necessario, siano fissati anche degli adeguati metodi di misura.

Ove una misura sia eseguita da laboratori diversi basta poco perché – p. es. nel caso del rilevamento, secondo la Direttiva macchine CE, dei valori relativi alle sollecitazioni da vibrazioni provocate da macchine portatili – i risultati differiscano del 40-50%². Nel caso citato le notevoli differenze di risultato vanno ricondotte non tanto agli effetti della tecnica di misura adottata, quanto piuttosto alla scelta del tipo e del punto di accoppiamento del trasduttore di vibrazioni. Anche gli operatori – con il loro personale modo di lavorare e le forze di manovra impiegate – e l'esperienza nonché le conoscenze teoriche del personale incaricato di eseguire le misure incidono molto. Affinché sia possibile raffrontare i dati di misura è perciò assolutamente necessario che le norme descrivano esattamente il metodo di misura.

Metodica dello studio

In una fase preliminare allo studio si è stabilito quali dei dati delle norme non dovessero confluire nell'analisi. Fra questi figurano definizioni e spiegazioni di concetti, grandezze da calcolarsi e dati descrittivi di apparecchi di prova. Si è altresì definito per quali grandezze il rilevamento risulti banale e non occorra quindi necessariamente una descrizione del metodo di misura. Qualora non sia prescritta un'eccessiva precisione di misura, nel caso di grandezze misurabili quali, p. es., la temperatura ambiente (in °C) e le lunghezze (in mm o m) si può dare per scontato che non insorgerà alcun problema di misura.

Risultati in sintesi

- L'analisi si è concentrata su un totale di 941 norme e bozze di norme elaborate dai 54 comitati tecnici (TC) di CEN e CENELEC competenti in fatto di macchine e DPI.
- In quasi 2100 casi le norme esaminate richiedono di rilevare una dimensione (distanza, lunghezza, larghezza ecc.). Il rilevamento del livello di pressione sonora (livello di potenza sonora, livello di pressione sonora di emissione), della forza e del tempo (non da ultimo la durata) è richiesto rispettivamente da quasi 1000 requisiti di misura.
- Il rilevamento della maggioranza delle dimensioni e delle grandezze temporali è solitamente da considerarsi banale. La misura p. es. di forze e, in particolare, di pres-

sione sonora e vibrazioni richiede per contro un'esauriente descrizione del metodo di misura.

- Dall'analisi delle norme è emerso che spesso si omette di menzionare i metodi secondo cui è necessario misurare le previste grandezze oppure mancano rimandi a norme corrispondenti: è quanto accade, p. es., per portata, velocità del vento ed energia. Questa carenza si rivela grave soprattutto nel caso di grandezze misurabili quali **forza** (45% dei casi) e **velocità** (32%) – il cui rilevamento è richiesto molto spesso – così come nel caso della **vibrazione**. Per quest'ultima la Direttiva macchine richiede di fatto che, oltre al valore di emissione, venga indicata addirittura l'incertezza di misura.

Partendo dallo studio i gruppi di normazione interessati dovrebbero dunque esaminare tutti i requisiti di misura non ritenuti banali e per i quali non viene descritto alcun metodo di misura ovvero alcun metodo di misura adeguato o non si rimanda ad alcun metodo di questo tipo. Sarebbe a tal proposito auspicabile che in futuro, ove necessario, si proceda all'integrazione con metodi di misura adeguati o si rimandi ad essi.

Con l'appoggio del curatore del progetto la KAN intende anche elaborare delle raccomandazioni su come formulare in maniera consona i requisiti di misura nelle norme di prodotti. Si intende procedere tenendo conto dei risultati della prima parte del progetto e partendo da regole per la normazione eventualmente contemplate, p. es., dalle ISO/IEC Directives, dall'ordinamento CEN/CENELEC o dalla serie di norme DIN 820. Occorrerà in particolare rispondere ai seguenti quesiti:

1. In quali casi si rende necessaria la descrizione del metodo di misura?
2. Come dovrebbe essere descritto un metodo di misura?
3. Come tenere conto in modo consono dell'incertezza di misura?

*Stephan Riedel, Frank Gillmeister
info@ergonomieexperten.de*



¹ I risultati verranno pubblicati a breve.

² Schenk, Th.; Gillmeister, F. (1999): Ermittlung der Meßunsicherheit bei der Anwendung von Prüfverfahren für die Schwingungsemission von handgehaltenen vibrierenden Maschinen. ISBN: 3-89701-283-9. Requisiti di misura nelle norme di prodotti

Guida CEN alla normazione nel settore dei servizi: utile per la prevenzione sul lavoro?

Il CEN ha stilato la bozza di una guida tesa a fornire degli orientamenti per la stesura di norme nel settore dei servizi. Ritenuto decisivo per le future norme nel settore dei servizi, il documento si rivolge a tutti gli operatori – e non solo a quelli più esperti in fatto di normazione – interessati a che i propri servizi divengano oggetto di normazione. In alcuni punti la guida si discosta tuttavia dalla posizione assunta dal settore tedesco della prevenzione sul lavoro.



La Direttiva europea 2006/123/CE sui servizi sprona a elaborare norme europee al fine di migliorare la comparabilità e la qualità dei servizi, nonché l'informazione dei destinatari degli stessi. Sulla scia di tale invito e grazie all'incentivazione di questo settore da parte degli organismi di normazione stessi nonché della politica europea e nazionale si registra un crescente numero di norme nel campo dei servizi. Queste riflettono l'intera gamma delle prestazioni spaziando dall'e-commerce alla cosmetica e dalle pompe funebri all'ingegneria e agli impianti di sicurezza. In questo contesto finiscono necessariamente per emergere dei riferimenti a chi eroga detti servizi. In altre parole, è possibile che alcune norme nel settore dei servizi comprendano dei requisiti in materia di protezione dei prestatori di servizi. Tali requisiti devono tuttavia essere definiti nel quadro dell'attuazione a livello statale delle direttive in materia di prevenzione sul lavoro e contrastano con i principi della Posizione Comune Tedesca (GDS)¹.

La KAN ritiene che le norme nel settore dei servizi – e con esse il documento «Guide to preparing service standards» – possano senz'altro favorire la qualità dei servizi, p. es. sotto l'aspetto della sicurezza dei consumatori. Laddove tuttavia vengano formulati dei requisiti in materia di sicurezza e tutela della salute di chi eroga i servizi (p. es. requisiti in materia di utilizzo di dispositivi di protezione individuale o di equipaggiamento dei posti di lavoro ai fini della protezione da determinati pericoli) la norma cessa di essere il fondamento cui riferirsi. Il prestatore del servizio considerato deve piuttosto osservare i regolamenti in materia di prevenzione sul lavoro in vigore nel proprio Paese.

Sotto alcuni aspetti la guida CEN attualmente oggetto di discussione si contrappone alla posizione del settore tedesco della prevenzione sul lavoro. In molti punti vengono espressamente citati dei riferimenti alla prevenzione sul lavoro aziendale. Vi sono per esempio delle check list con domande esplicitamente incentrate sulla prevenzione sul lavoro aziendale. Prevenzione sul lavoro e sicurezza vengono citate anche in relazione agli oggetti delle prestazioni. Viene con ciò suggerito di includere nelle norme nel settore dei servizi requisiti contrari a quanto disposto dall'art. 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 137 Trattato CE).

Oltre alla problematica della prevenzione sul lavoro aziendale la guida illustra i punti di intersezione con i sistemi di gestione toccando anche il tema dei sistemi di gestione della prevenzione sul lavoro. Questi servono in primis a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli occupati e la loro applicazione è in via di principio facoltativa. La normazione, a livello europeo e internazionale, dei sistemi di gestione della prevenzione sul lavoro condurrebbe addirittura obbligatoriamente a una certificazione di tali sistemi e proprio per questo viene respinta sia dai gruppi di prevenzione sul lavoro tedeschi che dal DIN.

Da un più attento esame della bozza della guida emerge la necessità di riformularne alcuni punti, così da rendere chiaro che prevenzione sul lavoro aziendale e sistemi di gestione della prevenzione sul lavoro non devono essere trattati all'interno delle norme. Con questa guida vengono gettate importanti basi per la normazione nel settore dei servizi e le future norme dovranno essere elaborate in linea con essa. La KAN ha esposto la propria posizione in merito alla guida elaborata dal CEN/BT/WG 163 in un apposito commento.

Oltre che dalla KAN l'utilità delle norme nel settore dei servizi è riconosciuta in via di principio anche da altri gruppi interessati. Anche questi fanno però presente che la normazione nel settore dei servizi non deve perdere di vista i propri limiti. Laddove determinati aspetti siano già disciplinati o le norme limitino la libertà imprenditoriale (p. es. nell'ambito della gestione) la norma cessa di essere il giusto strumento.

La KAN continuerà a seguire gli sviluppi della normazione nel settore dei servizi e si adopererà a vari livelli a favore di una modifica della guida.

Bettina Palka
palka@kan.de

¹ Cfr. anche KANBrief 3/2006 «Settore servizi – Normazione e prevenzione sul lavoro»

Partner della KAN: l'Istituto di scienze applicate del lavoro

L'Istituto di scienze applicate del lavoro (IfaA)¹ di Düsseldorf funge da ente di collegamento fra scienza e pratica in due discipline di ricerca quali le scienze del lavoro e l'organizzazione aziendale. Con il suo operato persegue un aumento della produttività e, con esso, una maggiore competitività dell'economia tedesca e il mantenimento di posti di lavoro in Germania.

Benché col tempo nelle imprese si sia assistito e si assisterà a importanti cambiamenti sul piano dell'organizzazione aziendale e del lavoro, dal 1962 – anno di fondazione dell'IfaA – il mandato assegnato all'istituto è rimasto pressoché immutato e sempre attuale. L'emergere di nuove tendenze nel campo delle scienze del lavoro e dell'industrial engineering e gli effetti che la globalizzazione esplica sull'economia costringono le imprese ad attuare un vertiginoso mutamento strutturale teso a preservare e migliorare la competitività dei processi aziendali. Molte sono le imprese che – anche in ragione dell'attuale crisi economica – si pongono i seguenti quesiti:

- Come possono le imprese acquisire padronanza delle complesse regole della prevenzione sul lavoro e dell'ergonomia?
- Quali opportunità scaturiscono dall'introduzione di moderni principi organizzativi come, p. es., quelli relativi ai sistemi di produzione?
- Di quali strumenti di regolazione possono servirsi le imprese per affrontare i cambiamenti demografici?
- Su quali fattori si può far leva per ottimizzare la produttività dei singoli sistemi di lavoro, dei subprocessi e dell'impresa in generale?
- Cosa contraddistingue i moderni sistemi di retribuzione e di orari di lavoro? Come attuare tali sistemi nell'impresa?

Diversamente dallo studio su larga scala delle pubblicazioni, è la valutazione delle soluzioni aziendali di buona prassi che offre il know-how per il consolidamento della competitività. Anzi, che fare ricerca chiusi in una torre d'avorio i collaboratori dell'IfaA analizzano perciò i processi aziendali presso le imprese, studiano a fondo le interazioni causali, mettono a fuoco gli sviluppi dell'organizzazione aziendale e del lavoro ed elaborano prodotti e servizi di rilievo rispetto all'impresa. Ciò avviene in cooperazione con le associazioni datoriali dell'industria metallurgica ed elettronica tedesca – per conto della quale l'IfaA opera – e a stretto contatto con la realtà pratica aziendale.

Prevenzione sul lavoro: competenza chiave dell'IfaA

A fronte del crescente numero di leggi, regolamenti e direttive, l'IfaA mira con il suo operato

a riunire o creare una serie di metodi per la valutazione dei rischi cosicché le imprese possano concentrarsi sui requisiti essenziali e sui più recenti sviluppi della prevenzione sul lavoro. In tale contesto vengono messe a disposizione delle imprese nozioni pratiche elaborate per essere sfruttate in azienda. Soprattutto le PMI vedono nel raccoglitore curato dall'IfaA e dedicato alla prevenzione un ausilio pratico per l'attuazione delle regole in materia di prevenzione sul lavoro.

L'IfaA coadiuva il Comitato di normazione ergonomia DIN/ISO (NAErg) partecipando attivamente ai lavori di gruppi nazionali e internazionali. L'obiettivo è quello di contribuire a progetti di normazione in corso o nuovi in linea con gli interessi dell'imprenditoria tedesca e con la legge federale in materia di prevenzione. Ciò avviene in collaborazione con esperti del mondo imprenditoriale, associazioni (datori di lavoro, sindacati), Governo federale, università ed enti assicurativi industriali per gli infortuni sul lavoro.

Collaborazione con la KAN

Al di là della normazione, la collaborazione e lo scambio tecnico in corso tra KAN e IfaA per quel che riguarda prevenzione sul lavoro ed ergonomia si configurano intensi. Sin dalla nascita della KAN i direttori dell'IfaA hanno profuso il loro impegno in seno ad essa e in molti gruppi di lavoro istituiti in concomitanza con vari progetti. Da anni tra l'Ufficio datori di lavoro della KAN e i collaboratori dell'IfaA è inoltre in corso un'intensa e proficua collaborazione di cui è testimonianza anche il fatto che, tramite la partecipazione al gruppo di lavoro «Prevenzione sul lavoro», il responsabile del succitato ufficio della KAN viene coinvolto nella politica d'informazione dell'istituto.

*Prof. Dr.-Ing. habil. Sascha Stowasser
info@ifaa-mail.de*




**Prof. Dr.-Ing. habil.
Sascha Stowasser**
Direttore dell'IfaA



**Raccoglitore IfaA
dedicato alla
prevenzione sul lavoro**

¹ www.arbeitswissenschaft.net



Direttiva macchine nuova, guida nuova

Publicata oltre tre anni fa, la nuova Direttiva macchine CE 2006/42/CE è in vigore dal 29.12.2009 e funge da base giuridica per la prima messa in circolazione delle macchine sul mercato interno europeo.

Come per il precedente documento 98/37/CE, anche per la nuova direttiva la Commissione Europea propone una guida tesa a garantirne un'interpretazione e un'applicazione unitarie e a fornire delucidazioni su concetti e requisiti in essa trattati. La Commissione, tuttavia, fa espressamente presente che solo il testo della direttiva stessa è giuridicamente vincolante. La guida si rivolge a chiunque debba applicare la Direttiva macchine CE: costruttori, importatori e commercianti, ma anche enti notificati, collaboratori di gruppi di normazione, esperti di prevenzione sul lavoro e tutela dei consumatori, autorità di sorveglianza.

Publicata nel dicembre del 2009, la prima edizione della guida contiene commenti a «considerando», articoli, allegato I (requisiti essenziali di sicurezza e salute) e allegato II (dichiarazione CE di conformità, dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine). La pubblicazione della seconda edizione è prevista per la primavera del 2010 e conterrà anche delle delucidazioni in ordine agli allegati III-XI.

Il fatto che la lunghezza di questa prima – e per ora incompleta – parte superi già del 50% quella del testo completo della guida alla vecchia direttiva lascia intuire che si prevede, da parte del mondo della pratica, una forte necessità di delucidazioni. E ciò nonostante – come precisato nell'introduzione – la nuova direttiva non abbia prodotto cambiamenti radicali rispetto a quella precedente. Che ben 40 delle 335 pagine pubblicate siano dedicate ad ambito di applicazione e definizioni è nel contempo indicativo del fatto che – soprattutto da parte dei costruttori – continua a sussistere l'esigenza di chiarire se il proprio prodotto rientri nel campo di applicazione della Direttiva macchine. La maggiore estensione del documento è dovuta anche

al fatto che in esso sono integrate tutte le domande circa la Direttiva macchine cui la Commissione Europea (DG Imprese) abbia mai risposto.

La parte più estesa della guida è quella dedicata alle delucidazioni circa i requisiti essenziali di sicurezza e salute (allegato I) che le macchine devono soddisfare. Questi sono oggetto di un'approfondita trattazione (190 pagine) in cui vengono affrontati con particolare attenzione aspetti quali sistemi di comando e pericoli dovuti a macchine mobili e operazioni di sollevamento. Ai requisiti in materia di progettazione ergonomica delle macchine – che nella nuova direttiva sono formulati in modo più dettagliato – è inoltre dedicato maggior spazio.

La guida approfondisce anche aspetti quali sorveglianza del mercato, presunzione di conformità e normazione e propone – purtroppo solo in casi per ora molto rari – alcuni validi ausili sotto forma di tabelle e schemi, p. es.:

- un'elencazione esaustiva delle direttive da applicarsi in aggiunta alla Direttiva macchine o in luogo di essa (in riferimento all'art. 3, pag. 64 e segg.);
- un chiaro diagramma logico dell'iter da seguire per le quasi-macchine (in riferimento all'art. 13, pag. 111 e seg.);
- un diagramma delle istanze che hanno a che fare con la Direttiva macchine (pag. 129).

Publicata in inglese sul sito Internet della Commissione Europea, la guida può essere consultata all'indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_en.htm

Una volta pronta la versione completa della guida, durante l'anno ne verranno progressivamente pubblicate delle traduzioni, anch'esse in formato elettronico. Diversamente da quanto avvenuto per la vecchia guida, del nuovo documento non verrà pubblicato alcun volume cartaceo. È invece previsto il suo regolare aggiornamento.

Progetto «Gesunde Arbeit» presta sostegno alle PMI

«Gesunde Arbeit» (lavoro salutare) è il titolo nonché il tema di un progetto promosso dal Ministero federale per il lavoro e gli affari sociali (BMAS) e dall'Initiative Neue Qualität der Arbeit (iniziativa nuova qualità del lavoro) o INQA. L'obiettivo è quello di istituire in tutta la Germania dei centri di contatto cui piccole e medie imprese possano rivolgersi per tutte le questioni attinenti alla tematica «lavoro e salute». Nel quadro di un servizio gratuito gli uffici regionali aiutano le PMI a orientarsi fra le molteplici offerte e competenze di enti assicurativi contro gli infortuni, casse malattia, enti pensionistici ed erogatori privati di servizi relative a qualsiasi questione attinente alla tematica «lavoro e salute».

Per il momento gli interlocutori di «Gesunde Arbeit» sono a disposizione dei datori di lavoro nelle zone di Dresda, Colonia, Münster, Monaco di Baviera/Norimberga e Bad Segeberg. L'apertura di uffici regionali in altre località è prevista dopo la conclusione della fase pilota.

Per ulteriori informazioni: www.gesunde-arbeit.net.

In vigore il Trattato di Lisbona

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona al Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) è subentrato il **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (Trattato FUE). Sono di conseguenza cambiati anche i numeri degli articoli rilevanti rispetto alla prevenzione sul lavoro: all'art. 95 TCE corrisponde ora l'art. 114 TFUE (sicurezza dei prodotti), mentre all'art. 137 TCE corrisponde l'art. 153 TFUE (politica sociale). In termini di contenuti gli articoli non hanno subito modifica alcuna.



Nouvelle directive Machines – nouveau guide

Publiée il y a un peu plus de trois ans, la nouvelle directive Machines 2006/42/CE est applicable depuis le 29 décembre 2009. Elle constitue la base juridique pour les machines mises pour la première fois sur le Marché intérieur européen.

Comme pour l'ancienne version (la 98/37/CE), la Commission européenne propose un guide pour l'application de la nouvelle directive. Destiné à garantir une interprétation et application identiques, ce guide fournit des commentaires sur les termes employés et sur les exigences de la directive. La Commission souligne toutefois expressément que seul le texte de la directive proprement dit fait foi juridiquement. Ce guide s'adresse à tous ceux qui sont appelés à appliquer la directive Machines : fabricants, importateurs, négociants, organismes notifiés, personnes travaillant au sein d'instances de normalisation, préventeurs et défenseurs des consommateurs, autorités de contrôle, etc.

Publiée en décembre 2009, la première édition du guide contient des commentaires sur les considérants, sur les articles, sur l'Annexe I (Exigences essentielles de santé et de sécurité) et sur l'Annexe II (Déclaration CE de conformité, Déclaration d'incorporation de quasi-machines). La deuxième édition, planifiée pour le printemps 2010, sera complétée de commentaires sur les Annexes III à XI.

Le seul fait que – bien qu'incomplète – cette première partie soit déjà plus longue de moitié que le guide complet de l'application de l'ancienne directive indique que les utilisateurs sont très demandeurs de commentaires, même si, comme le souligne l'introduction, la nouvelle directive n'apporte pas de « changements radicaux » par rapport à l'ancienne mouture. Le fait que, sur les 335 pages actuelles, seules 40 soient consacrées au champ d'application et aux définitions reflète par ailleurs le besoin persistant, surtout de la part des fabricants, de savoir si leur produit tombe

sous le coup de la directive Machines. L'une des raisons de l'élargissement du nouveau guide est le fait qu'il contient toutes les questions relatives à la directive Machines auxquelles la Commission européenne (DG Entreprises et industrie) a jamais répondu.

La partie la plus volumineuse du Guide est consacrée aux commentaires sur les exigences essentielles de sécurité et de santé (Annexe I) auxquelles doivent répondre les machines. Elles sont examinées en détail (sur 190 pages), l'accent étant mis sur les systèmes de commandes, ainsi que sur les risques liés aux machines mobiles et aux opérations de levage. De plus, les exigences relatives à la conception ergonomique des machines, formulées de manière plus détaillée dans la nouvelle directive, tiennent désormais une place plus importante.

Le Guide évoque aussi en détail les questions de la surveillance du marché, de la présomption de conformité et de la normalisation, et offre – malheureusement encore en trop petit nombre – quelques outils extrêmement utiles, présentés sous forme de tableaux synoptiques et de diagrammes, comme :

- un récapitulatif détaillé d'autres directives à consulter en complément à, ou à la place de la directive Machines (concerne l'Art. 3, p. 64 sq.),
- un diagramme très clair sur la procédure à suivre pour les quasi-machines (concerne l'Art. 13, p. 111 sq.),
- un diagramme des institutions concernées par la directive Machines (p. 129).

Le guide est disponible en anglais sur le site web de la Commission européenne, sous : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_en.htm

Une fois que la version complète du Guide sera disponible, il est prévu de le publier successivement dans d'autres langues dans le courant de l'année – également en version électronique. Contrairement à l'ancien guide, il n'y aura pas de version sur papier. Il est prévu en revanche des mises à jour régulières.

Projet « Travailler sain » : un soutien pour les PME

« Travailler sain » : tel est le titre d'un projet subventionné par le Ministère allemand du Travail et des affaires sociales (BMAS) et par l'initiative Nouvelle qualité du travail (INQA). Son objectif : mettre en place dans toute l'Allemagne des antennes où s'adresser pour toutes les questions concernant le sujet « Travail et santé ». Offrant leurs services à titre gratuit, ces antennes régionales guident les PME dans la multitude d'offres et de compétences des organismes d'assurance accidents, des caisses maladie, des assurances vieillesse et des prestataires privés.

Des antennes existent déjà dans les régions de Dresde, de Cologne, de Münster, de Munich/Nuremberg et de Bad Segeberg. Des interlocuteurs de « Travailler sain » y sont à la disposition des employeurs. Au terme d'une phase pilote, il est prévu d'élargir le réseau.

Pour en savoir plus : www.gesundearbeit.net.

Le traité de Lisbonne entre en vigueur

Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le traité instituant la Communauté européenne (Traité CE) a été remplacé par le **Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne** (TFUE). De ce fait, les numéros des articles concernant la sécurité et la santé au travail ont également changé : l'article 95 TCE est devenu l'article 114 TFUE (sécurité des produits); l'article 137 TCE est devenu l'article 153 TFUE (politique sociale). Le contenu de ces articles n'a toutefois pas été modifié.

EVENTI



Informazione	Argomento	Contatto
14.04.10 Essen	Seminar REACH-Verordnung	Haus der Technik Tel.: +49 201 1803 211 www.hdt-essen.de/pdf/W-H050-04-253-0.pdf
14.-16.04.10 Dresden	Seminar Grundlagen der Normungsarbeit im Arbeitsschutz	KAN, IAG Tel.: +49 351 457 1610 www.kan.de > Aktuelles
27.04.10 Stuttgart	Seminar CE-Kennzeichnung von Bauprodukten	DIN-Akademie Tel.: +49 30 2601 2518 www.beuth.de > DIN-Akademie > Bauwesen > Bauwesen allgemein
10.-12.05.10 Berlin	Seminar Maschinenrichtlinie (neue Fassung 2006/42/EG) und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	BAuA Tel.: +49 231 9071 2219 www.baua.de/nn_51196/de/Aktuelles-und-Termine/Veranstaltungen/2010/05.10-Maschinenrichtlinie.html
06.-09.06.10 Książ (Wrocław)	Conference 15th International Conference on Noise Control	CIOP Tel.: +48 22 623 46 90 www.ciop.pl/20280.html
08.-09.06.10 Berlin	Seminar Normengestaltung – Erläuterung und praktische Hinweise zur Umsetzung der Normenreihe DIN 820	DIN-Akademie Tel.: +49 30 2061 2518 www.beuth.de > DIN-Akademie > Normung ... > Normung national u. International
09.06.10 Dresden	Seminar Sichere Maschinen – Anforderungen beim Inverkehrbringen	BAuA Tel.: +49 351 5639 5464 www.baua.de/nn_51196/de/Aktuelles-und-Termine/Veranstaltungen/2010/06.09-Sichere-Maschinen.html
15.-17.06.10 Lille	Salon – Congrès Préventica	CRAM Nord-Picardie, INRS et al. www.preventica.com/preventica-lille.php
28.-30.06.10 Dresden	Seminar Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe anhand der TRGS 400	IAG – Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV Tel.: +49 351 457 1918 https://app.ehrportal.eu/dguv > Sem.-Nr. 500023
07.-08.07.10 Bad Wiessee	Fachtagung Fachtagung Turmdrehkrane	Haus der Technik Tel.: +49 201 1803 239 www.hdt-essen.de/pdf/W-H020-07-100-0.pdf

IMPRESSUM



Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa

Editore: Verein zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europa e.V. (VFA) con supporto finanziario dal Ministero Federale di Lavoro e degli Affari Sociali. **Redazione:** Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Segreteria KAN – Sonja Miesner, Michael Robert **Responsabile:** Werner Sterk, Alte Heerstraße 111, D - 53757 Sankt Augustin **Traduzione:** Simona Rofrano **Publicato trimestralmente, gratis** Tel.: +49 (0) 2241 - 231 3463 Fax: +49 (0) 2241 - 231 3464 Internet: www.kan.de E-Mail: info@kan.de